



## Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO  
Servizio Sviluppo Economico  
Ufficio SUAP

**SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI**  
**AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BORGIALLO - BROSSO - BUSANO -**  
**CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE - CHIESANUOVA - CINTANO -**  
**COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' - FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA -**  
**ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO - NOASCA - PECCO - PERTUSIO -**  
**PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE -**  
**SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA -**  
**VALPRATO SOANA - VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO**

**SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI FRASSINETTO**

**PRATICA N° 2014/416 DEL 29/07/2014**  
**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO**

Premesso che la Sig.ra BONATTO Minella Ilenia, nata a Ivrea (TO) il 03/12/1983, residente in Via Alpi Graie n. 9 Frassinetto (TO), Codice fiscale BNTLNI83T43E379W ha presentato in data 29/07/2014 istanza per rinnovo autorizzazione allo scarico acque reflue derivanti da azienda agricola in corpi idrici superficiali in Via Alpi Graie n. 3, acclarata al protocollo generale del Comune di Cuorgnè al n° 15366/2014 di prot. e successivamente integrata in data 23/02/2015 al prot. n. 638/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola esistente;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- in data 29/07/2014 ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
  - Delibera Dirigenziale n. 165-7410/2015 del 16/03/2015 rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e pervenuto al prot. 1025/SUAP in data 25/03/2015;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

#### **Provvedimento Conclusivo**

Per l'impresa BONATTO MINELLA Ilenia per il rinnovo autorizzazione allo scarico acque reflue derivanti da azienda agricola in corpi idrici superficiali in Via Alpi Graie n. 3, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nei provvedimenti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

➤ Delibera Dirigenziale n. 165-7410/2015 del 16/03/2015 rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e pervenuto al prot. 1025/SUAP in data 25/03/2015.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, li 08/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Arch. Maria Teresa NOTO)  
*sottoscritto con firma digitale*

L'ISTRUTTORE  
(Geom. Luca TRIONE)

Torino, 24/03/2015

Prot. n. 44528 /LC3/FF

Posizione n. 002445

Il n. di protocollo ed il n. di posizione  
devono essere citati nella risposta.

Allo SUAP della Città di CUORGNE'  
suap.comune.cuorgne.to.it@postecert.it

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013. Impresa: Az. Agricola  
BONATTO MINELLA Ilenia - Sede Operativa: Via Alpi Graie, 9 - Frassinetto (TO).


Con la presente si trasmette a codesto SUAP il provvedimento rilasciato con la  
Determinazione Dirigenziale n. 165-7410 del 16/03/2015 di adozione dell'A.U.A. per l'Impresa Az.  
Agricola BONATTO MINELLA Ilenia (sede operativa: Via Alpi Graie, 9 - Frassinetto), al fine di  
consentire il rilascio del titolo all'Attività richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.

Si rammenta che dovrà essere trasmessa copia del provvedimento finale di rilascio  
dell'A.U.A. da parte di codesto SUAP alla Città metropolitana di Torino - Servizio Risorse Idriche,  
all'ARPA ed all'ASL competente per territorio.

Si ricorda che ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino, dal  
1° gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima e  
che pertanto le comunicazioni, a questo Servizio, dovranno essere inviate a "Città metropolitana di  
Torino, Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria, Servizio Risorse Idriche, C.so Inghilterra, 7 - 10138  
TORINO", all'indirizzo pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio  
Risorse Idriche  
Dr. *Guglielmo* FILIPPINI



**Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche**

N. 165-7410 / 2015  
(numero-protocollo/anno)

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

**Impresa:** BONATTO MINELLA ILENIA AZIENDA AGRICOLA

**Sede Legale e Operativa:** VIA ALPI GRAIE, 9

10080 FRASSINETTO (TO)

**P. IVA:** 08898720019

**Posizione:** 002445

**Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche**

**Premesso che:**

- l'Az. Agricola BONATTO MINELLA ILENIA, con sede legale in Via Alpi Graie, 9 - Frassinetto, P. Iva: 08898720019, ha presentato allo SUAP della Città di Cuornè l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Via Alpi Graie, 9, Frassinetto, in relazione al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in strati superficiali del sottosuolo, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP della Città di Cuornè, ha trasmesso alla Provincia di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/09/2014 (ns. prot. 153246/BA4);

- l'Az. Agricola BONATTO MINELLA ILENIA, nella sede operativa in questione, svolge l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali e caseificazione.

**Valutato che:**

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

- la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 4302 del 14/01/2015, ha comunicato allo SUAP della Città di Cuornè, l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza, l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto ed ha provveduto a richiedere le integrazioni necessarie alla conclusione dell'endoprocedimento;

- lo SUAP della Città di Cuornè, ha trasmesso a mezzo PEC alla Città Metropolitana di Torino le integrazioni richieste con la nota 4302 del 14/01/2015. Tali integrazioni sono pervenute in

data 02/03/2015 (prot. n. 31081/BA4);

**Considerato che :**

- il Gestore nell'istanza di A.U.A. ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- in merito alla dichiarazione di cui sopra, è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

**Preso atto che:**

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA.

**Ritenuto che:**

- sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

**Visti:**

- la Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative

conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria – Programma 74: "Promuovere e realizzare la qualità ambientale" ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/2014/48;

- gli articoli 41 e 44 dello Statuto.

- che, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Torino, dal 1° gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

#### DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'Az. Agricola **BONATTO MINELLA ILENIA**, nella persona del suo legale rappresentante per lo stabilimento sito in Via Alpi Graie, 9 – Frassinetto, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Azienda da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato

A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

• autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP della Città di Cuornè, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

**Si rammenta che:**

- la presente autorizzazione:
  - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
  - deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Risorse Idriche, alla Comune di Cuornè, all'ARPA ed all'ASL competente per territorio;
- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;

- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino 16/03/2015

Il Dirigente del Servizio  
Risorse Idriche  
Dott. Guglielmo FILIPPINI

g

**ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI**

**A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:**

- l'Az. Agricola BONATTO MINELLA ILENIA era in possesso di autorizzazione allo scarico di reflui domestici ed assimilabili ai domestici in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente), rilasciata con provvedimento prot. n. 514-26665/2009 del 30/06/2009 per la sede operativa di Via Alpi Graie, 9 – Frassinetto;

- l'Az. Agricola BONATTO MINELLA ILENIA ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Città di Cuornè, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Via Alpi Graie, 9 – Frassinetto, in relazione al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue recapitanti in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- tale istanza non può essere considerata di rinnovo dell'autorizzazione prot. n. 514-26665/2009 del 30/06/2009, essendo pervenuta oltre la scadenza del citato provvedimento, pertanto questi Uffici hanno provveduto all'attivazione dell'iter istruttorio per il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo;

- la L.R. 29 Dicembre 2000 n. 61 "disposizioni per la prima attuazione del Decreto Legislativo 11 Maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque", all'art. 4, lett. a), prevede che siano assimilate alle acque reflue domestiche i reflui provenienti dal lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attività di caseificazione, esercitata anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedono, con carattere di normalità e complementarità funzionale al ciclo produttivo aziendale - omissis - che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri di latte e a condizione che sia effettuata la separazione delle stesche dalla totalità del siero e della scotta;

- dalla documentazione presentata dall'Az. Agricola BONATTO MINELLA ILENIA è emerso che le condizioni riportate dall'art. 4 della L.R. 29 Dicembre 2000 n. 61, sono rispettate;

- la documentazione agli atti e quella presentata dall'Azienda in oggetto risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e, dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

- presso il sito aziendale viene svolta attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di ovicaprini, caseificazione ed agriturismo. Da tale attività si originano reflui

domestici provenienti dai bagni dell'Azienda e reflui assimilabili ai domestici provenienti dal lavaggio locali e attrezzature per la caseificazione. Detti reflui vengono preventivamente trattati in vasca sgrassatrice (acque grigie e caseificazione), vasca Imhoff (acque nere) e successiva vasca chiarificatrice, dopodichè vengono scaricati in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente) nel punto di scarico indicato con il cod. TO0918009;

#### **A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO:**

- D.C.P. n. 69-32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325-44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione della somma di euro 150,00;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

#### **A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO:**

- **p.to di scarico TO0918009** - costituito da reflui domestici provenienti dai bagni dell'Azienda ed assimilabili ai domestici provenienti dal lavaggio locali ed attrezzatura per la caseificazione. Detti reflui vengono trattati in vasca sgrassatrice, vasca Imhoff e successiva vasca chiarificatrice, successivamente vengono scaricati in strati superficiali del sottosuolo mediante trincea disperdente, per una portata pari a complessivi 2,5 mc/giorno;

#### **A.4 PRESCRIZIONI:**

1. il rispetto del limite del pH, ai pozzetti individuati per il campionamento dei reflui domestici ed assimilabili ai domestici, che dovrà essere compreso tra 5,5 e 9,5;

2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione prot. 514-26665/2009 del 30/06/2009, confermati nell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP della Città di Cuornè e pervenuta a questa Amministrazione in data 30/09/2014 (ns. prot. 153246/BA4);

3. il divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;

4. effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico per il parametro pH, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;

5. garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;

6. di eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

7. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verificano impantanamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

8. non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.

